

**IL DECRETO – LEGGE
‘SVILUPPO’
(13 maggio 2011 , n. 70)**

Prof. Avv. Giuseppe Rusconi
Studio Legale Rusconi & Partners

*Non credo che altrove succeda
qualcosa, succede tutto qui*

(Ennio Flaiano)

DECRETO SVILUPPO

- Approvato dal Consiglio dei Ministri il
5 maggio 2011;
- Promulgato dal Presidente della
Repubblica il 12 maggio 2011;
- Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 110 del
13.05.2011
- **In vigore dal 14.05.2011**

Struttura del decreto

(composto da 10 articoli)

Art. 1 - Credito di imposta per la ricerca scientifica;

Art. 2 - Credito d'imposta per nuovo stabile nel Mezzogiorno;

Art. 3 - Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico – alberghieri, nautica da diporto;

Art. 4 - Costruzione delle opere pubbliche;

Art. 5 Costruzioni private;

Art. 6 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici;

Art. 7 Semplificazione fiscale;

Art. 8 Impresa e Credito;

Art. 9 Scuola e merito;

Art. 10 Servizi ai cittadini.

Art. 4 – Costruzione delle opere pubbliche

“Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

- a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto leasing in costruendo;
- b) limite alla possibilità di iscriverne “riserve”;
- c) introduzione di un tetto di spesa per le “varianti”;

- d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette “compensative”;
- e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
- f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;

- g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
- h) disincentivo per le liti “temerarie”;
- i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

- l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;

- m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;

n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;

- o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;

- p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (“Legge obiettivo”);

- q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;

- r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

MODIFICHE

Sono interessati articoli del:

- Codice dei contratti (d.lgs. 163/2006);
- Nuovo Regolamento (dpr 207/2010) in vigore dall'8 giugno 2010.

Modifiche al Codice dei contratti

- Art. 27 - Principi relativi ai contratti esclusi;
- Art. 38 – Requisiti di ordine generale;
- Art. 40 – Qualificazione per eseguire lavori pubblici;

- Art. 46 – Documenti e informazioni complementari;
- Art. 48 – Controlli sul possesso dei requisiti;
- Art. 56 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

- Art. 64 – Bando di gara;
- Art. 74 – Forma e contenuto delle offerte;
- Art. 122 – Disciplina specifica per i contratti sotto soglia
- Art. 123 – Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori;

- Art. 132 – Varianti in corso d'opera;
- Art. 133 – termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi;
- Art. 140 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore;

- Art. 153 – Finanza di progetto;
- Art. 165 – Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione;
- Art. 166 - Progetto definitivo. Pubblica utilità dell'opera;

- Art. 167 - Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti;
- Art. 168 - Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo;
- Art. 169 – Varianti;
- Art. 170 – Interferenze;

- art. 176 - Affidamento a contraente generale;
- art. 187 - Requisiti per le iscrizioni;
- art. 189 - Requisiti di ordine speciale;
- art. 204 - Criteri di aggiudicazione;
- art. 206 - Norme applicabili;

- art. 219 - Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza;
- art. 240 - Accordo bonario;
- art. 240-bis - Definizione delle riserve;
- art. 253 - Norme transitorie l'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164;

Nel codice dei contratti viene altresì
aggiunto:

- l'articolo 246-bis rubricato :
- "Responsabilità per lite temeraria"

Modifiche al nuovo Regolamento

- art. 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi;

- art. 66 - Partecipazioni azionarie;

Modifiche al nuovo Regolamento

- art. 357 - Norme transitorie;
- art. 358 - Disposizioni abrogate.

Le principali novità

L'agevolazione al ricorso alle forme di PPP (partenariato pubblico privato, o private public partnership), costituisce un primo elemento che conferma un trend ormai in evoluzione da diversi anni.

In questo senso il decreto sviluppo estende il campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto “leasing in costruendo”:

- *19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.*

Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, il project financing è stato esteso al settore dei servizi e, seguendo dunque la stessa tendenza, adesso vengono previste forme di agevolazione per la procedura di asseverazione del piano economico e finanziario (PEF)

Il PEF può essere “asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”.

Il riferimento dunque non è più soltanto “ad una banca”.

Affidamento:

- il decreto estende l'applicazione dell'istituto dell'autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici:

- Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

- estende a 1.000.000 di euro la soglia di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata, con invito ad almeno dieci soggetti:

- I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono

È stato inoltre innalzato il limite di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori ed elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

Altra novità di indubbio interessere è rappresentata dalla disposizione secondo cui

“Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28”.

Cioè, per i contratti sotto soglia,
fino al 13 maggio 2011:

- 122, comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale x gli appalti fino a 1.000.000= €)

- - 124, comma 8 (servizi e forniture - esclusione automatica delle offerte anomale x gli appalti fino a 100.000= €)

E dal 13 maggio 2011,
fino al 31 dicembre 2013:

- 122, comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale x gli appalti **sotto soglia**)
- - 124, comma 8 (servizi e forniture - esclusione automatica delle offerte anomale x gli appalti **sotto soglia**)

L'effetto pratico di tale previsione consiste
nel permettere, fino al 2013,
l'innalzamento dell'esclusione automatica
delle offerte anomale fino alla soglia
comunitaria

**Ma siamo sicuri che sia conforme al
diritto comunitario ?**

**CORTE DI GIUSTIZIA CE, SEZ. IV -
sentenza 15 maggio 2008 (procedimenti C
-147/06 e 148/06)**

Le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia ...

e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire ...

... in base all'applicazione di un criterio matematico previsto da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime.

Un appalto di lavori potrebbe, ad esempio, presentare tale interesse transfrontaliero in ragione del suo valore stimato, in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri

Spetta in linea di principio all'amministrazione aggiudicatrice interessata valutare, prima di definire le condizioni del bando di appalto, l'eventuale interesse transfrontaliero di un appalto il cui valore stimato è inferiore alla soglia prevista dalle norme comunitarie, fermo restando che tale valutazione può essere oggetto di controllo giurisdizionale.

una normativa può certamente stabilire, a livello nazionale o locale, criteri oggettivi che indichino l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Tali criteri potrebbero sostanziarsi, in particolare, nell'importo di una certa consistenza dell'appalto in questione, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori. Si potrebbe altresì escludere l'esistenza di un tale interesse nel caso, ad esempio, di un valore economico molto limitato dell'appalto in questione

Anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo, l'esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte ...

... circostanza questa che potrebbe obbligare l'amministrazione aggiudicatrice interessata a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la capacità amministrativa della detta amministrazione aggiudicatrice ovvero da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare.

Significativa e destinata ad incidere notevolmente sulla partecipazione agli appalti pubblici è l'opera di riscrittura dell'art. 38 del D. lgs. 163/06 il quale costituisce uno dei cardini del sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici, dettando norme in tema di requisiti di ordine generale.

In particolare, ad esempio, l'art. 38 si “arricchisce” del comma 1 ter che prevede la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o colpa grave come condizione per la segnalazione all'Avcp dei casi di falsità:

“ 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione..

...dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”

Focus art. 38

Art. 38. Requisiti di ordine generale (art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) all'articolo 38: 1) al comma 1:

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; **il socio** o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, **gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico**, se si tratta di altro tipo di **società**;

17/05/2011

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: “gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite le seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,” ;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

17/05/2011

Studi Legali Rusconi & Partners

56

del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; **degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico** se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati dalla carica nel triennio antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, **comma 2, del codice di procedura penale**;

1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: “gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico” sono inserite le seguenti: “o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,”; le parole: “cessati dalla carica nel triennio” sono sostituite dalle seguenti: “cessati dalla carica nell’anno”; le parole “di aver adottato atti o misure di completa dissociazione” sono sostituite dalle seguenti: “che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione”; le parole: «resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti:

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

«l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;

1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;"

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante:

1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro”;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

1.5) alla lettera g) dopo la parola: “violazioni” è inserita la seguente: “gravi”;

1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

“l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.”;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

**1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:
“m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.”;**

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, **anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste**, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole:
“, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste,” e le parole: “nei tre anni antecedenti” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno antecedente”;

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;**

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed

affidate ad un custode o amministratore giudiziario finanziario.

2) al comma 1-bis, le parole: “I casi di esclusione previsti” sono sostituite dalle seguenti: “Le cause di esclusione previste” e dopo le parole: “affidate ad un custode o amministratore giudiziario” sono inserite le seguenti: “limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”;

3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.”;

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai fini del comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266:

i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.”;

La tassatività delle clausole di esclusione di origine legislativa (art. 46.1-bis) :

- La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché :
- - nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero

- - in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

- **i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.**

L'utilizzo degli strumenti informatici viene confermato dalla previsione che impone l'individuazione, l'accertamento e la prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Procedura negoziata **con** bando:

Art. 56.1 lett. a – è abrogato il limite di valore
per gli appalti di lavori

*Le disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano ai lavori di importo inferiore a un
milione di euro;*

Procedura negoziata **senza** bando:
Art. 57.2 lett. a – è abrogato il limite di valore
per gli appalti di lavori

*Le disposizioni contenute nella presente
lettera si applicano ai lavori di importo
inferiore a un milione di euro*

Ed ancora, diversi interventi mirano a rendere efficiente il controllo sulle imprese c.d. “illegali”, attraverso l’istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. white list).

Con riguardo alla fase esecutiva, gli interventi che indubbiamente possono incidere notevolmente hanno riguardato il sistema delle riserve e i limiti di spesa per le varianti.

Obiettivo: ridurre i costi aggiuntivi o evitare che crescano oltre un certo limite.

In questo quadro generale si concentrano anche l'introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative" ed il contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione.

La compensazione è ridotta al 50%:

- La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori

Varianti (art. 132.3):

- ... L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera **al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti**

Riserve:

- è stabilito che l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale

- non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, sono stati oggetto di verifica.

E' introdotto l'obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto.

Anche sul versante patologico e giudiziario sono state introdotte importanti novità, che evidenziano indubbiamente l'intenzione del legislatore di limitare lo spreco di risorse economiche :

- la riduzione della spesa per gli accordi bonari :
- **Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

- la previsione di meccanismi processuali e sanzionatori per scoraggiare le c.d. liti temerarie
(art. 246-bis)

Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, **condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti**

Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 5 Costruzioni private

La previsione innovatrice è contenuta all'art. 5 comma 2 del decreto sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri.

La disposizione, introducendo il comma 2 - bis all'art. 16 del d.p.r. 380/2001, prevede la **possibilità per il titolare del permesso di costruire di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria sotto soglia comunitaria, senza attivare alcuna procedura ad evidenza pubblica:**

“Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l’articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

Infine, il decreto sviluppo non esclude dal novero il settore delle infrastrutture strategiche, prevedendone la razionalizzazione e la semplificazione del procedimento per la realizzazione.